



www.faib.it faib@confesercenti.it

Petrolifera Adriatica. Mercoledì 24 maggio chiusi impianti a marchio Esso (compresi gli accettatori Self) in Toscana, Marche e Abruzzo



Mercoledì 24 maggio (dalle 19.00' del 23 alle 07.00' del 25 maggio) una prima giornata di sciopero che interesserà gli impianti dislocati in Toscana, Marche ed Abruzzo, con il marchio Esso ceduti da questa Compagnia, in uscita dal mercato italiano, alla Petrolifera Adriatica, operatore indipendente che sta ripetutamente violando gli Accordi sottoscritti e depositati presso il Ministero, tagliando pesantemente i margini convenuti con la Esso e azzerando gli spazi "normativi" posti dal Legislatore a tutela della Categoria dei gestori.

E' questa la prima concreta risposta di protesta dei gestori Esso che hanno avuto, in costanza di contratto, gli impianti loro affidati in gestione ad un operatore che si presenta sul mercato come mero "intermediatore" che intende lucrare riducendo i margini ed azzerando i diritti dei gestori.

Segue a pag. 2

Faib, Fegica e Figisc a Petrolifera Adriatica: nuova denuncia reiterata violazione della Normativa speciale di settore e degli Accordi collettivi vigenti e diffida ad adempiere



Faib, Fegica e Figisc sono nuovamente intervenute unitariamente verso Petrolifera Adriatica con una nuova denuncia

Segue a pag. 2

DDL Concorrenza, il Senato dà via libera al testo di Legge



Il Senato nei giorni scorsi ha approvato con alcune modificazioni il testo del Disegno di Legge annuale per la Concorrenza, AS 2085,

Segue a pag. 3

Faib a Petrolifera Adriatica: gli Accordi si rispettano, soprattutto se fatti in forza di Legge



Queste in sintesi le parole che hanno motivato i gestori di Petrolifera Adriatica Spa, Azienda che ha recentemente acquisito la rete a marchio Esso nella nostra Regione a partecipare all'Assemblea tenutasi in sede Faib Regionale lunedì 8 maggio 2017.

Non riusciamo a capire i motivi che spingono Petrolifera Adriatica Spa a chiedere pressantemente ai gestori degli impianti che la medesima Azienda ha da poco tempo acquisito dalla Esso Italiana Srl in Toscana, la loro individuale adesione a condizioni economiche e normative che derogano, peggiorandole in modo rilevante, quelle previste dagli Accordi collettivi vigenti, e in particolare l'ultimo Accordo aziendale sottoscritto in data 16.07.2014, tuttora valido ed efficace per tutti i gestori dei punti vendita di viabilità ordinaria a marchio Esso.

Segue a pag. 5

2

Petrolifera Adriatica. Mercoledì 24 maggio chiusi impianti a marchio Esso (compresi gli accettatori Self) in Toscana, Marche e Abruzzo

Mercoledì 24 maggio (dalle 19.00' del 23 alle 07.00' del 25 maggio) una prima giornata di sciopero che interesserà gli impianti dislocati in Toscana, Marche ed Abruzzo, con il marchio Esso ceduti da questa Compagnia, in uscita dal mercato italiano, alla Petrolifera Adriatica, operatore indipendente che sta ripetutamente violando gli Accordi sottoscritti e depositati presso il Ministero, tagliando pesantemente i margini convenuti con la Esso e azzerando gli spazi "normativi" posti dal Legislatore a tutela della Categoria dei gestori.

E' questa la prima concreta risposta di protesta dei gestori Esso che hanno avuto, in costanza di contratto, gli impianti loro affidati in gestione ad un operatore che si presenta sul mercato come mero "intermediatore" che intende lucrare riducendo i margini ed azzerando i diritti dei gestori.

Dopo i tentativi di dialogo – senza costruito – con la Esso Italiana Srl e la Petrolifera Adriatica; le Assemblee svolte nel territorio; le azioni di mobilitazione e le richieste avanzate alla Pubblica Amministrazione perchè attivasse il suo potere di coordinamento e sorveglianza imposto, dalla Legge, al Ministero dello Sviluppo Economico (sempre più latitante); ai gestori ed alla loro rappresentanza sindacale non è rimasta altra soluzione che portare, con forza, all'attenzione dell'opinione pubblica, il problema, con la proclamazione di una prima giornata di chiusura degli impianti nelle tre Regioni dell'Italia Centrale. I gestori protestano contro la palese violazione degli Accordi economici collettivi firmati in forza di Legge e contro le aggressive azioni rivolte dalla Petrolifera Adriatica ai medesimi gestori per carpirne, proditoriamente, l'adesione

individuale (one to one) – contra legem – a condizioni economiche e normative che derogano, peggiorandole in modo rilevante, quelle previste dagli Accordi collettivi vigenti e validi per tutti i gestori dei punti vendita a marchio Esso.

I gestori, che sono cittadini e lavoratori, non possono essere "venduti" dalla Esso come se fossero un'appendice degli impianti e non possono essere strumentalizzati dall'acquirente – Petrolifera Adriatica – come se l'acquisizione di pezzi di rete della Compagnia americana desse ogni diritto sulla vita e sul futuro delle persone.

In estrema sintesi, i gestori Esso passati a Petrolifera adriatica di Toscana Marche e Abruzzo:

1. Rifiutano il netto peggioramento delle loro condizioni economiche definite ex lege dagli accordi economici e normativi
2. Rigettano il tentativo di addossare il costo dell'operazione di acquisizione della rete Esso alla Categoria, tramite l'aggressione ai diritti maturati del trattamento di fine rapporto e il peggioramento del margine economico
3. Denunciano l'inasprimento delle politiche di prezzo
4. Respingono l'attacco alle Leggi dello Stato che regolano il settore
5. Rifiutano l'imposizione di condizioni di prezzo discriminatorie e non competitive

Contro il comportamento illegale e unilaterale di Petrolifera Adriatica i gestori chiamano i colleghi alla mobilitazione e alla chiusura degli impianti il 24 maggio per garantire il futuro alle loro gestioni e il giusto riconoscimento economico per il lavoro svolto, la valorizzazione delle loro attività e il rispetto per la dignità umana.

E questo è solo il primo passo di una mobilitazione articolata che vedrà coinvolti, inizialmente, i gestori ceduti a Petrolifera Adriatica e, seguentemente, ad altri operatori "indipendenti": lo sciopero, infine potrà essere ripetuto nel tempo e riguardare i gestori a marchio Esso operanti su tutto il territorio

FAIB Informa 10

nazionale. Una estate molto calda, quindi, ma non solo sotto l'aspetto climatico.

Leggi il comunicato congiunto su www.fuib.it

Faib, Fegica e Figisc a Petrolifera Adriatica: nuova denuncia reiterata violazione della Normativa speciale di sette e degli Accordi collettivi vigenti e diffida ad adempiere

Faib, Fegica e Figisc sono nuovamente intervenute unitariamente verso Petrolifera Adriatica con una nuova denuncia per reiterata violazione della Normativa speciale di settore e degli Accordi collettivi vigenti e una diffida ad adempiere. La nota è stata inviata oltre che all'AD della Petrolifera anche al Direttore Generale del MiSE Dialuce e all'Ing. Del Bianco della Esso Italiana.

Le Federazioni dei gestori, ancora una volta, richiamano "il quadro normativo di riferimento, generale e speciale di settore, relativo alla distribuzione dei carburanti" che "prevede – d.lgs. 32/1998, Legge 57/2001, Legge 27/2012 – che i rapporti normativi ed economici fra i titolari di autorizzazione/fornitori ed i gestori di impianti di distribuzione dei carburanti siano necessariamente regolati nell'ambito di Accordi collettivi di tipo interprofessionale ovvero aziendale, stipulati con le scriventi Federazioni, nella loro qualità di Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale."

Le Associazioni denunciano le pressanti richieste "ai gestori degli impianti che la medesima Azienda ha da poco tempo acquisito dalla Esso Italiana S.r.l. in Toscana" per sollecitare "la loro individuale adesione a condizioni economiche e normative che derogano peggiorandole in modo rilevante quelle previste dagli Accordi collettivi vigenti, con particolare ma non esaustivo riguardo all'Accordo aziendale da ultimo sottoscritto in

data 16.07.2014, valido ed efficace per tutti i gestori dei punti vendita di viabilità ordinaria a marchio Esso.”

Faib, Fegica e Figisc rimarcano che tale “comportamento illegittimo di Petrolifera Adriatica viene quindi reiterato, nonostante sia già stato segnalato e contestato in precedenza a codesta Azienda dalle Federazioni con nota del 28 novembre 2016 Prot. N° 5607.11.2016 riguardo agli impianti acquisiti nelle Regioni Abruzzo e Marche e nonostante Petrolifera Adriatica S.p.A. sia stata messa a conoscenza, preventivamente dalla Società cessionaria, delle condizioni contrattuali praticate ai singoli gestori, in forza dei richiamati Accordi collettivi e dei criteri di formazione dei prezzi in essi definiti.”

I Presidenti di Faib, Fegica e Figisc, dopo aver richiamato alcuni casi specifici, sottolineano che “si tratta, come appare del tutto evidente, di una serie di comportamenti (deroga in pejus delle condizioni economico/normative definite dagli Accordi collettivi vigenti; imposizione di condizioni di prezzo discriminatorie e non competitive), tanto ciascuno singolarmente assunto quanto nel loro insieme complessivo, che – oltre a cagionare un danno economico rilevante e ingiusto ai gestori interessati – integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 della Legge 18 giugno 1998, n. 192, così come richiamato dalla già citata Legge 27/2012.”

I Sindacati dei gestori alla luce dei fatti contestati “intimano e diffidano in modo ultimativo Petrolifera Adriatica S.p.A., anche in nome e per conto dei singoli gestori loro associati, a dare corretta e puntuale applicazione agli Accordi collettivi vigenti, oltreché ad interrompere immediatamente tutti i comportamenti a più riprese denunciati dalle medesime scriventi posti in violazione degli Accordi e della Normativa sopra citata e a danno dei gestori” riservandosi di “assumere, senza ulteriore avviso o comunicazione, ogni iniziativa, in tutte le sedi ritenute competenti, tesa a tutelare i loro interessi in ogni modo violati, nonché a chiedere il ristoro dei danni subiti e subendi.”

Leggi la [Nota su www.faib.it](http://www.faib.it)

DDL Concorrenza, il Senato dà via libera al testo di Legge

Il Senato nei giorni scorsi ha approvato con alcune modificazioni il testo del Disegno di Legge annuale per la Concorrenza, AS 2085, recante ai Commi da 99 a 119 le norme di interesse per il settore, con particolare riferimento alla razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione.

Il testo, riepilogando in sintesi:

Comma 99 – Si conferma la seguente integrazione all’art. 83-bis comma 17 DL n. 112/2008 ss.:

17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo, come individuati da apposito Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del

FAIB Informa 10

mercato dei combustibili alternativi ai sensi della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

Pertanto è ribadita la vigente liberalizzazione per l’esercizio dei distributori di benzina e gasolio, senza condizioni (es. chiusura di impianti esistenti), né vincoli commerciali (es. contingentamenti, distanze o superfici minime commerciali). Si conferma che gli obblighi connessi alla compresenza di più tipologie alternative di carburanti eco compatibili (es. metano per autotrazione) esplicano i loro effetti purché tali ultime prescrizioni non risultino tecnicamente ed economicamente onerose e di fatto sproporzionate per l’azienda. Si tratta di una mediazione che non tiene conto delle direttive europee in materia ambientale e in contraddizione con la ricerca della migliore qualità dei carburanti.

Comma 100 – Si prevede l’adozione dell’anzidetto Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di cui alla norma modificata dal precedente Comma 99, entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge annuale per la Concorrenza in esame.

Comma 101 – Si conferma l’introduzione presso il MiSE di un’Anagrafe degli impianti di distribuzione benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, finalizzata ad ampliare la banca dati ministeriale già istituita ai sensi dell’art. 51 Legge n. 99/2009 ss. ed implementata periodicamente con i dati resi disponibili dall’Agenzia delle Dogane entro il 30 giugno di ogni anno e, in prima applicazione, entro il prossimo 1° settembre 2017 (potranno accedervi per consultazione la stessa Agenzia, le Regioni e la Cassa conguaglio GPL).

In tale ottica, si ribadisce la previsione di un successivo Decreto del MiSE, che dovrebbe riorganizzare il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti riducendo il numero dei componenti e contemplando la partecipazione di un rappresentante delle Regioni e di un Rappresentante per l’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani).

Comma 102 – E' previsto l'onere per i titolari di autorizzazione (Società petrolifere concessionarie e retisti privati) di iscriversi alla predetta Anagrafe entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge in esame.

Comma 103 – I titolari medesimi, contestualmente all'anzidetta iscrizione all'Anagrafe degli impianti di distribuzione, dovranno autocertificare al MiSE, alla Regione ed al Comune competenti per territorio, nonché all'Agenzia delle Dogane, l'esistenza o meno per il proprio impianto delle previste situazioni di incompatibilità relative alla sicurezza della circolazione stradale, impegnandosi in caso affermativo al tempestivo adeguamento dell'impianto incompatibile entro un anno dall'entrata in vigore ed alla successiva autocertificazione a conclusione dei lavori – o perizia giurata di tecnico abilitato – attestante la compatibilità dell'impianto stesso.

Comma 104 – Si ribadisce che l'eventuale mancato adeguamento dell'impianto incompatibile, implicherà per il titolare la cessazione dell'attività, lo smantellamento dell'impianto e la contestuale decadenza, sia per quanto concerne l'autorizzazione o concessione a livello locale, sia per quanto attiene alla licenza di esercizio sotto il profilo doganale.

Comma 105 – Si intende che il MiSE, al fine di riscontrare le corrette iscrizioni alla predetta Anagrafe degli impianti di distribuzione, si avvarrà non soltanto dei dati già in possesso della PA e delle competenti Regioni, ma anche delle comunicazioni periodiche provenienti dagli Enti Locali e dall'Agenzia delle Dogane, aventi ad oggetto l'adeguamento o meno delle descritte situazioni di incompatibilità.

Comma 106 – Si conferma inoltre che il titolare, qualora ometta di inviare al MiSE la predetta autocertificazione di compatibilità/incompatibilità dell'impianto di distribuzione carburanti, contestuale all'iscrizione

obbligatoria nell'Anagrafe generale, rischierà l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.500 a € 7.000 per ogni mese di ritardo rispetto al sopra richiamato termine semestrale, con diffida ministeriale ad adempiere entro trenta giorni a pena di decadenza dall'autorizzazione o concessione.
NB: i proventi di tali sanzioni spetteranno al predetto Fondo per la razionalizzazione della rete distributiva carburanti, sino al 31 dicembre 2017, termine scaduto il quale i proventi stessi verranno acquisiti all'entrata di bilancio dello Stato.

Comma 107 – Si chiarisce poi che le funzioni e competenze della Cassa conguaglio GPL, nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, confluiranno a partire dal 1° gennaio 2018 nelle attribuzioni di Acquirente Unico Spa tramite l'OCSIT (Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano), di cui all'art. 7 D. Lgs n. 249/2012 e ss., ancorché in regime di separazione contabile.

Pertanto, con medesima decorrenza dal 2018, sarà trasferita a tale Organismo Centrale anche la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti ex art. 6 D. Lgs n. 32/1998 e ss., su cui gravano gli oneri per le attività confluite, in modo tale da garantirne l'autonomia patrimoniale rispetto alle altre funzioni svolte dall'OCSIT, fermo restando che le stesse attività trasferite continueranno ad essere esercitate in conformità agli indirizzi operativi del MiSE e proseguiranno sino all'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo.

Comma 108 – L'iscrizione alla sopra descritta Anagrafe ministeriale degli impianti di distribuzione benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale è per le società petrolifere conditio sine qua non per la validità del loro titolo autorizzativo o concessorio.

Comma 109 – A titolo esemplificativo dell'essenzialità di tale requisito, finanche il rilascio al gestore del Registro annuale di carico e scarico da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane

FAIB Informa 10

sarà subordinato alla verifica presso l'Anagrafe che l'impianto sia stato iscritto dal titolare e dichiarato compatibile a norma di Legge (v. Commi 101 – 103).

Comma 110 – Il titolare dell'autorizzazione, ove dichiarare che l'impianto ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al precedente Comma 103 senza cessare l'attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dall'entrata in vigore della Legge concorrenza in esame, incorrerà in una sanzione pecuniaria amministrativa da € 5.000 a € 15.000 a cura del MiSE per ogni mese di ritardo rispetto alla scadenza del predetto termine utile, con chiusura immediata dell'esercizio.

NB: i proventi di tali sanzioni spetteranno per il 70% al competente Comune e per il residuo 30% al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.

Per quanto concerne altri aspetti rilevanti per il settore si conferma che:

Comma 113 – In riferimento all'autocertificazione cui i titolari saranno tenuti in sede di iscrizione all'Anagrafe MiSE, si precisa che ai fini della sicurezza nella circolazione stradale gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati e delimitati dai Comuni a norma di Legge si reputano incompatibili:

- qualora privi di sede propria, per cui ogni rifornimento abbia luogo sulla carreggiata così come definita ai sensi dell'art. 3 comma 1 nr. 7) D.Lgs n. 285/1992 e ss. (Codice della strada);
- se situati all'interno di aree pedonali, a norma dell'art. 3 comma 1 nr. 2) medesimo D.Lgs 285/92 (Codice).

Comma 114 – Allo stesso modo, agli stessi fini di sicurezza nella circolazione stradale, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati e delimitati dai Comuni a norma di Legge si reputano incompatibili:

- se ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade ad uso pubblico (incroci ad Y) ed ubicati

5

sulla cuspide degli stessi, con accessi in più strade pubbliche;

- qualora ricadenti all'interno di curve con raggio non oltre mt. 100, salvo che si tratti di unico impianto in comuni montani;
- se sprovvisti di sede propria, per cui ogni rifornimento abbia luogo sulla carreggiata così come definita ai sensi dell'art. 3 comma 1 nr. 7) D.Lgs n. 285/1992 e ss. (Codice della strada).

Comma 116 – Salvo i casi delle aree di servizio per il cui ripristino siano stati già sottoscritti specifici accordi od atti amministrativi, i titolari degli impianti di distribuzione carburanti che cessino l'attività entro tre anni dall'entrata in vigore della Legge in esame comunicheranno al competente Comune l'avvio delle seguenti procedure di dismissione – previste dal successivo Comma 118 – tese a prevenire rischi per la sicurezza ambientale ed igienico-sanitaria:

- smantellamento delle attrezzature fuori terra;
- rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi;
- messa in sicurezza delle strutture interrate;
- esecuzione di indagini ambientali ai sensi del DM ambiente n. 31/2015 ove necessario in caso di contaminazione, avvalendosi degli Accordi di programma di cui all'art. 246 D.Lgs n. 152/2006 – Codice ambientale;
- bonifica del sito, in caso di accertata contaminazione (v. predetti Accordi di programma);
- rimozione delle strutture interrate, in caso di riutilizzo dell'area di servizio.

Il testo ora passa alla Camera dei Deputati per l'approvazione definitiva del Disegno di Legge annuale per la Concorrenza.

Faib a Petrolifera Adriatica: gli Accordi si rispettano, soprattutto se fatti in forza di Legge

Queste in sintesi le parole che hanno motivato i gestori di Petrolifera Adriatica Spa, Azienda che ha recentemente acquisito la rete a marchio Esso nella nostra Regione a partecipare all'Assemblea tenutasi in sede Faib Regionale lunedì 8 maggio 2017. Non riusciamo a capire i motivi che spingono Petrolifera Adriatica Spa a chiedere pressantemente ai gestori degli impianti che la medesima Azienda ha da poco tempo acquisito dalla Esso Italiana Srl in Toscana, la loro individuale adesione a condizioni economiche e normative che derogano, peggiorandole in modo rilevante, quelle previste dagli Accordi collettivi vigenti, e in particolare l'ultimo Accordo aziendale sottoscritto in data 16.07.2014, tuttora valido ed efficace per tutti i gestori dei punti vendita di viabilità ordinaria a marchio Esso.

Tale comportamento illegittimo e unilaterale di Petrolifera Adriatica viene quindi reiterato, nonostante sia già stato segnalato e contestato in precedenza dalle Rappresentanze nazionali dei gestori con nota scritta del 28 novembre 2016 per la prima acquisizione della rete di Abruzzo e Marche.

Dall'acquisizione della rete da parte di Petrolifera i prezzi nelle varie tipologie di vendita hanno subito sensibili e ingiustificati rialzi, in violazione non solo degli Accordi collettivi in essere, ma anche dell'art. 17 della Legge 27/2012, che impone l'obbligo di assicurare al gestore condizioni di approvvigionamento eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento, arrecando danni economici e di immagine ai gestori.

A che scopo, se non quello di ridurre marginalità ai gestori, si stanno muovendo in questi giorni gli addetti commerciali contattando e proponendo condizioni peggiorative? Petrolifera sapeva bene prima di acquisire la rete Esso nelle Regioni Toscana, Abruzzo e Marche quali erano le condizioni economiche spettante ai gestori per il loro lavoro. Precisiamo, condizioni economiche

FAIB Informa 10

previste dall'ultimo Accordo del 16.07.2014, valide fino a nuovi Accordi da sottoscrivere con le Rappresentanze dei gestori a livello nazionale.

I gestori di impianti distribuzione carburanti, di qualsiasi bandiera, debbono avere un giusto riconoscimento economico per il lavoro svolto, una dignità di impresa oltre che umana. I gestori a marchio Esso recentemente passati a Petrolifera Adriatica Spa per quanto sopra non vogliono fare e non faranno un passo indietro rispetto allo status conquistato con anni di lotta e sacrifici. Si condanna senza appello l'arroganza di chi pretende adesioni a occhi chiusi a contratti capestro. E' un comportamento offensivo della dignità e dell'intelligenza dei gestori oltre che contrario alla Legge e dunque perseguibile nelle sedi opportune.

Per questo i colleghi riuniti in Assemblea hanno deciso all'unanimità di dare mandato al Gruppo Dirigente Regionale di organizzare, di intesa con tutte le Organizzazioni di Settore, un programma di manifestazioni e proteste su tutta la rete passata a Petrolifera Adriatica. Allo studio iniziative di agitazioni e chiusura degli impianti.